



Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
elettorale@regione.sicilia.it

Responsabile del Servizio: dott.Giovanni Corso Tel. 091/7074414

Prot. n. 6837 del 24/04/2024

OGGETTO: Elezioni amministrative 2024 – Turno ordinario - Competenze dovute ai componenti degli Uffici elettorali.

Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di
AGRIGENTO-CALTANISSETTA-CATANIA-
MESSINA-PALERMO-SIRACUSA-TRAPANI
LORO SEDI

Alle Corti di Appello di CALTANISSETTA
CATANIA – MESSINA - PALERMO

e per il tramite delle Prefetture

Ai Comuni interessati al voto

L'8 e il 9 giugno 2024 si svolgeranno contemporaneamente le elezioni europee e le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali di cui al Decreto Assessoriale n. 69 del 10/04/2024.

In generale, ai componenti degli uffici elettorali di sezione (1 Presidente, 1 Segretario e 4 Scrutatori) per le elezioni europee, spettano i compensi previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge 13 marzo 1980, n.70.

L'articolo 1, comma 3, lettera e), del decreto legge 29 gennaio 2024, n.7 convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38, ha stabilito che, in caso di abbinamento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale e/o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali o di altre consultazioni elettorali e referendarie, l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2, e 4 della legge 13 marzo 1980, n.70.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 del predetto decreto legge n.7 del 2024 stabilisce che in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari aumentati del 15 per cento.

Inoltre, come previsto dall'art.1, comma 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37,00 per il presidente di sezione e di euro 25,00 per il segretario e gli scrutatori.

PARTE I - COMPETENZE DOVUTE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DEI SEGGI

§ - Onorario dovuto ai componenti degli Uffici elettorali di sezione

Per quanto sopra gli importi da corrispondere per le consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 ai componenti dei seggi sono:

Seggi ordinari:

Presidenti:.....€150,00+ €22,50(€150,00x15%) + €37,00= **€209,50**

Scrutatori e Segretario.....€120,00+ €18,00(€120,00x15%) + €25,00= **€163,00**

Seggi speciali (indipendentemente dal numero di consultazioni)

Presidenti.....€90,00+ €13,50(€90,00x15%)= **€103,50**

Scrutatori.....€61,00+€9,15(61,00x15%) = **€ 70,15**

Gli onorari, essendo forfetari per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, sono dovuti per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme all'allegato modello **A**, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.

Le spese relative agli onorari dei componenti i seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta d'acconto in quanto a norma dell'art.9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Prima di effettuare le liquidazioni i comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 136/1976, sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, secondo quanto indicato, fra l'altro, dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 34/2024, ovvero nel caso di abbinamento delle elezioni europee con quelle regionali o con il primo turno delle elezioni comunali gli oneri verranno ripartiti in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico dell'amministrazione comunale interessata.

PARTE II - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

§ 2 – Trattamento economico del Presidente e dei componenti degli Uffici Centrali e dei componenti delle Adunanze dei Presidenti dei seggi (elezioni comunali)

Nei comuni con più di una sezione elettorale, ai partecipanti alle Adunanze dei Presidenti di seggio, nonché ai componenti degli Uffici Centrali è attribuito, oltre al trattamento di missione, ove spettante, il trattamento economico disposto dall'art. 1 della l.r. 12 agosto 1989, n.18, rideterminato con D.P.Reg. n. 9 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella GURS n. 5 del 1 febbraio 2008.

Onorario giornaliero fisso

- **€ 84,57** per il Presidente dell'Ufficio Centrale ex art.1, comma 4, l.r. n. 18/1989;
- **€ 68,38** per gli altri componenti dell'Ufficio Centrale compreso il Segretario ex art.1, comma 3, l.r. n. 18/1989;
- **€ 68,38** per il Presidente ed i componenti l'Adunanza dei Presidenti, compreso il Segretario, ex art.1, comma 3, l.r. n. 18/1989.
L'onere della spesa graverà totalmente sull'amministrazione comunale.

I suddetti onorari, diversamente dagli onorari previsti per i componenti dei seggi elettorali di cui alla PARTE I, sono assoggettati alle ritenute fiscali previste per legge, dal che gli importi previsti sono da considerare al lordo delle ritenute. Gli onorari sopra riportati competono per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei predetti consessi.

I titoli di spesa per la corresponsione dei suddetti onorari dovranno essere corredati dai sottotitolati atti:

1° atti di nomina dei componenti degli uffici;

2° estratti dei verbali relativi alle singole riunioni (art.2 della l.r. 7 maggio 1977, n.29);

3° certificati attestanti le sedute stesse con l'indicazione dei partecipanti.

Per gli onorari giornalieri e l'eventuale trattamento di missione dovuto ai componenti del seggio chiamati a partecipare all'Adunanza dei Presidenti di seggio ed ai lavori dell'Ufficio Centrale, i comuni devono provvedere a liquidazioni separate da quelle relative alle operazioni dei seggi.

La liquidazione verrà effettuata su un modello conforme all'allegato "D".

PARTE III – TRATTAMENTO DI MISSIONE

§ 3 – Trattamento economico di missione dei presidenti di seggio

Ai soli Presidenti di seggio (articolo1, comma1, legge 13 marzo 1980, n.70), compete oltre all'onorario fisso, il trattamento di missione nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale qualora debbano recarsi in località distanti almeno 10 chilometri dai Comuni di residenza (articolo1 DPR 16 gennaio 1978, n. 513 e articolo 1 Legge 26 luglio1978, n. 417) nei quali si presuppone abbiano anche la dimora abituale (Legge 24 dicembre1954, n. 1228 e DPR 30 maggio 1989, n. 223).

Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa che, ai sensi dell'art.1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione sono soppresse.

Rimangono, pertanto rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

3.1 Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto

Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo fino a 4 stelle (1° categoria) (Art. 2 DPR 16 gennaio 1978, n.513 e art. 2 legge 26 luglio 1978, n. 417) e il rimborso fino a complessivi **€ 61,10** per due pasti giornalieri e nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1955). I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

3.2 Spese di viaggio e compensi chilometrici

Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute, sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.

Può corrispondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea, se l'uso di questi consenta un evidente notevole risparmio di tempo o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale. Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

In considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l'utilizzo dei mezzi pubblici, e vista la particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni, è riconosciuta la facoltà all'utilizzo del mezzo proprio (art.4, comma 3, legge 13 marzo 1980, n. 70). In tal caso spetta una indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale (art. 5, comma 1 D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 e art. 8, comma 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417).

Le spese inerenti al ritorno nelle rispettive sedi di provenienza possono essere restituite nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale.

Il rimborso delle spese di cui sopra potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi all'allegato modello **B**, al cui corredo occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.

Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze.

Le distanze si devono computare secondo quanto disciplinato dall'art. 6 della legge 836 del 1973, calcolate secondo i percorsi più brevi.

Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo, determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell'interessato.

Qualora qualcuno presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l'effettiva residenza, la stessa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall'interessato, sotto la propria personale responsabilità.

I Comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i Presidenti dei seggi.

Tutti i pagamenti per i titoli suindicati, da riepilogarsi su prospetti conformi all'allegato modello **C**, devono essere compresi nei rendiconti unici che le amministrazioni comunali sono tenute a presentare alle Prefetture, non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni e cioè entro il giorno 9 ottobre 2024, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni stesse, secondo le istruzioni già impartite e nei limiti precedentemente indicati.

Si raccomanda alle amministrazioni comunali il rispetto delle predette istruzioni, sia per quanto concerne l'effettuazione e la documentazione delle varie spese ammesse, sia per quanto concerne la presentazione di un'unica rendicontazione. Ciò in quanto rendiconti parziali potrebbero creare difficoltà alle attività di controllo da parte delle Prefetture per il successivo rimborso delle spese.

Ai riepiloghi delle spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le indicazioni richieste dallo stesso modello **C**, devono essere uniti i mandati originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e delle rispettive tabelle dei rimborsi spese, con i documenti di viaggio, i certificati di distanza e le dichiarazioni di cui sopra.

Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione delle Prefetture fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

**Il Dirigente del Servizio
dott. Giovanni Corso**

**Il Funzionario direttivo
dott. Giovanni Cocco**